22233-21

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 418/2021
Stefano Mogini		UP-11/03/2021
Ersilia Calvanese		R.G.N. 17623/2020
Riccardo Amoroso	- Relatore -	
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 5/11/2019 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato (omissis), difensore di (omissis), che ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis), tramite il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa emessa in data 17 settembre 2014 che lo ha condannato alla pena anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., commesso dal 24 luglio 2012 con condotta perdurante.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene sollecitato con l'atto di appello ed in sede di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l'imputato abbia richiesto con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata *in parte qua* con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, soprattutto con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto (per tutte, v. Sez. 3, n. 35989 del 10/1/2017, Filannino e altri, Rv. 270829 - 01).

Deve, infatti, rilevarsi la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, motivazione che non può neppure ritenersi implicita, perché non può assumere rilievo il diniego delle circostanze attenuanti generiche che sottende valutazioni e finalità diverse (Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773).

Ed invero, il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato), ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 al quale l'art. 164 rinvia.

Va aggiunto che tale giudizio prognostico deve essere effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento in cui è stata pronunciata la condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01), attraverso una valutazione che, anche per tale aspetto, non spetta al giudizio di legittimità ma è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello.

La sentenza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in ambito familiare si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Così deciso il 11/03/2021

Il Consigliere estensore
Riccardo Amoroso

Il Presidente
Renato Giuseppe Bricchetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 7 GIU 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio